

**REGOLAMENTO**  
**DI XX SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE**  
**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA E DEI RAPPORTI TRA SOCIETA'**  
**CONSORTILE E SOCIETA' SOCIE**

Approvato il [data]

Il presente Regolamento, ad integrazione e chiarimento delle norme statutarie, disciplina i rapporti tra la Società Consortile e le Società Socie.

**COMMISSIONI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE**

**Art. 1. Commissioni**

Si ritiene opportuno creare delle Commissioni tematiche per il miglior funzionamento della Società Consortile XX SC (d'ora in poi "Società Consortile") e per l'adeguata disciplina dell'attività sociale.

Potranno essere costituite le seguenti commissioni:

- a. Commissione Amministrativa e Finanziaria;
- b. Commissione Approvvigionamenti;
- c. Commissione Assegnazione Commesse;
- d. Commissione Ammissione Soci.

**Art. 2. Composizione e attribuzioni delle Commissioni**

2.1. Fanno parte della Commissione Amministrativa e Finanziaria i seguenti membri:

il Presidente della Società Consortile, due membri facenti parte dell'organico di due Società Socie, il Responsabile Amministrativo della Società Consortile.

E' compito di questa Commissione:

- curare il buon funzionamento dell'amministrazione della Società Consortile;
- proporre la misura dei contributi di assegnazione come definiti all'art. 6 del presente Regolamento, vale a dire le percentuali del corrispettivo di spettanza della Società Consortile rispetto alle commesse assegnate ad una o più Società Socie;
- coordinare e sviluppare i rapporti di pubbliche relazioni con i soggetti pubblici e privati e organizzare attività promozionali atte a dare conoscenza delle attività della Società Consortile ai terzi;
- curare l'iscrizione ad ogni Albo rilevante per l'attività della Società Consortile;
- curare l'informazione alle Società Socie e alle altre Commissioni di tutto quanto riguarda l'invito e la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (appalti, appalti-concorso, ecc.), a licitazioni

- private e ad ogni altra forma di selezione e richiesta di lavori e servizi da parte di soggetti pubblici e privati;
- curare la raccolta delle informazioni, offerte, candidature da parte delle Società Socie di volta in volta coinvolte nelle selezioni e nei contratti con i terzi;
  - curare la predisposizione della documentazione ed ogni adempimento necessario per partecipare alle gare, licitazioni, selezioni sopra dette;
  - curare l'invio e la consegna di ogni documento e curare gli adempimenti necessari alla partecipazione alle gare, licitazioni, selezioni sopra dette;
  - verificare e, ove di competenza, redigere i contratti sulla base dei quali la Società Consortile e/o le singole Società Socie sono chiamate a prestare i propri servizi.

2.2. Fanno parte della Commissione Approvvigionamenti un membro del Consiglio d'Amministrazione della Società Consortile e tre membri facenti parte dell'organico di tre Società Socie.

E' compito della Commissione Approvvigionamenti:

- promuovere indagini di mercato per un continuo aggiornamento sulla qualità e sui prezzi degli strumenti necessari e utili all'attività della Società Consortile e delle Società Socie;
- promuovere i rapporti con i fornitori attuali e potenziali al fine di stipulare accordi e convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, sia da parte della Società Consortile sia da parte delle singole Società Socie;
- aggiornare con regolarità i Soci riguardo ai contratti e alle convenzioni stipulati con i fornitori sopra citati.

2.3. Fanno parte della Commissione Assegnazione Commesse il Presidente della Società Consortile, il Vice-Presidente della stessa e due membri facenti parte dell'organico di due Società Socie.

E' compito di questa Commissione:

- verificare che le Società Socie partecipanti alle selezioni per l'assegnazione delle commesse siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento e che adempiano a quanto previsto dal medesimo art. 7 del Regolamento;
- assicurarsi che le Società Socie affidatarie della commessa accettino le condizioni contrattuali previste per lo svolgimento della commessa stessa;
- osservare i metodi di selezione di cui all'art. 7.9. del presente Regolamento;
- osservare il principio di rotazione dell'assegnazione delle Commesse alle Società Socie, temperato dalla verifica dell'adeguata competenza e possesso di risorse delle Società Socie medesime;

- verificare il rispetto del divieto di concorrenza da parte delle Società Socie nei confronti della Società Consortile, con particolare riguardo ai prezzi praticati per i servizi resi.

2.4. Fanno parte della Commissione per l'Ammissione di nuovi Soci un membro del CdA e due membri facenti parte dell'organico di due Società Socie. E' compito di questa commissione verificare che le Società che richiedono l'ammissione alla Società Consortile abbiano i requisiti previsti dallo Statuto e adempiano ad ogni obbligo previsto dallo Statuto per l'ottenimento ed il mantenimento dello status di Socie.

### **Art. 3. Durata in carica**

I membri delle Commissioni durano in carica tre anni e comunque per un periodo non superiore alla durata del Consiglio d'Amministrazione.

### **Art. 4. Nomina**

Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera assembleare di istituzione delle stesse.

Eccezione fatta per il Presidente della Società Consortile, un medesimo soggetto potrà far parte di un'unica commissione per volta.

L'essere stato membro di una commissione non preclude la possibilità di essere successivamente membro di una diversa commissione o di vedere rinnovato il proprio incarico.

## **QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTI**

### **Art. 5. Quota sociale**

La Società ammessa, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a Socia, come da art. 7 dello Statuto, è tenuta a versare alla Società Consortile la quota sociale sottoscritta.

Negli stessi termini la Società Socia è tenuta a versare l'eventuale sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528 II co. cod. civ., come da art. 7 dello Statuto.

### **Art. 6. Contributi**

I contributi a carico delle Società Socie si dividono in:

- a. contributi ordinari;
- b. contributi integrativi;
- c. contributi straordinari;
- d. contributi in caso di assegnazione.

6.1. I contributi ordinari sono diretti a far fronte alle spese ordinarie di gestione della Società Consortile. Sono pertanto determinati nella loro

entità da parte del Consiglio d'Amministrazione in sede di redazione del Bilancio Preventivo di ciascun esercizio e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea contestualmente a detto Bilancio.

6.2. I contributi integrativi sono diretti a far fronte alle spese ordinarie di gestione della Società Consortile qualora risultino insufficienti i contributi ordinari. Il loro ammontare e le modalità di loro versamento sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

6.3. I contributi straordinari sono rivolti all'attuazione di programmi straordinari di attività della Società Consortile. Il loro ammontare e le modalità di loro versamento sono individuati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

6.4. I contributi di assegnazione costituiscono una percentuale del corrispettivo di spettanza della Società Consortile rispetto alle commesse assegnate ad una o più Società Socie; il loro ammontare è proposto dalla Commissione amministrativa e finanziaria e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per ogni contratto e commessa affidati alle Società Socie.

#### **ASSEGNAZIONE DELLE COMMESSE**

#### **Art. 7. Criteri per l'assegnazione delle commesse**

7.1. Si intende per commessa:

- l'attività preparatoria alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, a licitazioni private e a ogni altra forma di selezione a cui la Società Consortile intende partecipare, rispetto alle quali l'individuazione delle Società Socie affidatarie le ammette alla cooperazione nella redazione dell'offerta e nell'assegnazione dei servizi nel caso di vittoria della selezione da parte della Società Consortile;
- il contratto già procurato dalla Società Consortile, di cui debba essere affidata l'esecuzione alle singole Società Socie.

7.2. Condizioni necessarie affinché una Società Socia venga presa in considerazione per l'assegnazione di una commessa o di porzione di essa, ove suddivisa, sono:

- il regolare versamento della quota sociale, dei contributi e di ogni altra somma dovuta alla Società Consortile;
- il regolare adempimento di tutti gli ulteriori obblighi verso la Società Consortile;
- il regolare adempimento dei servizi e delle prestazioni previste dalle precedenti commesse affidate;
- la regolarità contributiva.

7.3. La Commissione Amministrativa e Finanziaria renderà noto alle Società Socie ogni avviso di selezione per l'affidamento di commesse tramite pubblicazione nell'area riservata del sito internet della Società Consortile e invio pec alle singole Socie, indicandone chiaramente l'oggetto, i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, le modalità ed i termini di presentazione delle candidature.

7.4. Ogni Società Socia in possesso dei requisiti richiesti dalla singola commessa, o porzione di commessa se suddivisa, in assegnazione potrà presentare la propria candidatura alla Società Consortile.

7.5. Il Consiglio d'Amministrazione della Società Consortile potrà stabilire limiti al valore delle commesse affidate alle Società Socie, anche sulla base del volume d'affari realizzato dalle medesime negli anni precedenti l'assegnazione delle singole commesse".

7.6. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'affidamento della commessa, la Società Socia dovrà costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta o altra garanzia equivalente a favore della Società Consortile, pari a **percentuale definita dal Consiglio di amministrazione** dell'importo della commessa.

7.7. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento della commessa, la Società Socia è tenuta a nominare un Responsabile di Commessa, con l'incarico di gestire le relazioni con la Società Consortile e le eventuali altre Società Socie affidatarie in relazione alla commessa affidata.

7.8. La Società Socia assegnataria della commessa potrà chiedere un'anticipazione sull'importo contrattuale, ove previsto dal contratto assegnato tramite la commessa, solamente dietro presentazione di fidejussione di importo pari a **percentuale definita dal Consiglio di amministrazione** delle somme di cui si richiede l'anticipazione.

7.9. Fatte salve le previsioni dei punti precedenti, saranno osservati i seguenti criteri di selezione delle Società Socie affidatarie:

- sarà preferita la Società Socia i cui requisiti siano i più coerenti rispetto ai criteri di selezione della specifica commessa in assegnazione, con particolare rilievo ai titoli, alle specializzazioni e alle esperienze certificabili dei singoli professionisti soci;
- sarà preferita la Società Socia che possa certificare esperienza in commesse della medesima tipologia di quella in assegnazione nei precedenti 3 anni, in numero di commesse affidate;

- **sarà preferita la società socia che abbia avviato programmi attestabili di coinvolgimento dei giovani liberi professionisti;**
- a parità di esperienza di cui al punto precedente, sarà preferita la Società Socia che, in relazione a detta esperienza, vi abbia ottenuto il volume d'affari maggiore;
- viene fatto salvo il principio di rotazione.

7.10. La selezione preliminare verrà curata dalla Commissione Assegnazione Commesse di cui all'art. 2 del Regolamento secondo i criteri dell'art. 7.9.

Dell'attività di verifica delle candidature e selezione la Commissione redigerà verbale, indicando la graduatoria delle Società Socie candidate, corredato da relazione motivante la scelta della Società Socia affidataria.

#### **Art. 8. Assegnazione della commessa**

L'assegnazione della commessa viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta della Commissione Assegnazione Commesse, che dovrà mettere a disposizione del Consiglio d'Amministrazione tutta la documentazione esaminata al fine della selezione ed una relazione scritta riportante la motivazione della scelta della Società Socia affidataria. Nel caso la Società Socia affidataria si dimostri inadempiente in riferimento alla commessa affidata, il Consiglio d'Amministrazione potrà adottare delibera insindacabile di revoca dell'assegnazione della commessa e affidamento alla Società Socia seguente nella graduatoria di cui all'art. 7.9.

La Società Socia a cui l'assegnazione è stata revocata dovrà collaborare pienamente con la Società Socia subentrante per ogni opportuno coordinamento che garantisca l'esatto adempimento della commessa.

La Società Socia a cui l'assegnazione è stata revocata non avrà diritto alcuno a risarcimenti danni e indennità di sorta in virtù di detta revoca.

#### **Art. 9. Doglianze in materia di affidamento delle commesse**

Qualora le Società Socie partecipanti alla selezione che siano state escluse dall'assegnazione della Commessa ritengano che la selezione non sia avvenuta secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, potranno sottoporre le loro doglianze in forma scritta, corredate di motivazione, al Consiglio d'Amministrazione, che dovrà fornire risposta in forma scritta entro **[30]** giorni dal ricevimento della doglianza.

Nel caso tale risposta non risulti di soddisfazione delle Società Socie che hanno presentato la doglianza, si applicherà l'art. 18 del presente Regolamento.

### **ESECUZIONE DELLE COMMESSE**

#### **Art. 10. Rispetto del contratto delle norme**

La Società Socia affidataria della commessa è tenuta al rispetto delle previsioni del contratto a cui dà esecuzione alla luce dell'affidamento della commessa, delle norme del presente Regolamento e dello Statuto, delle norme di legge, inclusa la normativa in materia di appalti e di procedure ad evidenza pubblica, di salute e sicurezza sul lavoro, di previdenza e assistenza.

#### **Art. 11. Esecuzione della commessa**

La Società Socia affidataria della commessa è tenuta a:

- dare esecuzione alla commessa a regola d'arte;
- avvalersi dei professionisti e dei lavoratori regolarmente incardinati o alle dipendenze della Società Socia medesima; la Società Socia potrà avvalersi di collaboratori esterni per l'esecuzione della commessa solamente nel caso in cui non sia presente, nella compagine sociale, idonea figura per la prestazione dei servizi in questione e solo ove l'identità, esperienza e forma di collaborazione di detti collaboratori esterni sia stata resa nota alla Società Consortile al momento della candidatura alla selezione;
- dotarsi di idonea assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, tenendo indenne e manlevata la Società Consortile da ogni responsabilità che possa sorgere in merito;
- esibire alla Società Consortile, dietro richiesta della medesima, ogni documentazione comprovante l'adempimento e l'esecuzione della commessa affidata, anche per porzioni e stati d'avanzamento;
- collaborare pienamente con la Società Consortile per la migliore gestione delle relazioni con il committente della commessa, relazioni che saranno curate dalla Società Consortile medesima.

#### **Art. 12. Concorrenza**

Le Società Socie non possono partecipare singolarmente o in cooperazione con altre Società Socie o terze a selezioni pubbliche o private a cui la Società Consortile partecipa a sua volta.

La violazione del presente articolo può costituire causa di esclusione della Società Socia dalla Società Consortile, fatte salvo quanto disposto all'art. 20 del presente Regolamento.

#### **Art. 13. Riservatezza**

Le Società Socie sono tenute a non divulgare con alcun mezzo notizie relative alle trattative che la Società Consortile conduce per l'ottenimento di contratti e convenzioni che non siano per loro natura pubbliche, così come ogni notizia riguardante l'organizzazione e la gestione della Società Consortile.

#### **Art. 14. Liquidazione delle commesse**

Salvo il trattenimento del contributo di assegnazione come definito all'art. 6.4 del presente Regolamento, la Società Consortile liquiderà alla Società Socia esecutrice della commessa il relativo compenso per le prestazioni:

- entro [•] giorni dalla ricezione del corrispettivo per l'esecuzione della commessa da parte del committente; nessuna somma sarà corrisposta alla Società Socia esecutrice in via preventiva da parte della Società Consortile rispetto alla ricezione del corrispettivo da parte del committente;
- a seguito della presentazione, da parte della Società Socia esecutrice, della documentazione amministrativa e fiscale di volta in volta richiesta dalla Società Consortile.

#### **CONTESTAZIONI E COMPOSIZIONI DEI CONTRASTI**

##### **Art. 15. Rapporti con il committente**

I rapporti con il committente sono curati in via esclusiva dalla Società Consortile, salvo il necessario coordinamento con la Società Socia esecutrice tramite la figura del Responsabile di Commessa.

In caso di qualsiasi difficoltà che la Società Socia dovesse riscontrare nell'esecuzione della commessa, dovrà informarne immediatamente la Società Consortile affinché questa assuma gli idonei provvedimenti, anche tramite confronto con il committente della commessa.

In tal caso, la Società Socia è tenuta a non dar corso ad alcuna iniziativa personale senza previo consulto con la Società Consortile; in caso contrario, qualsiasi conseguenza dannosa della sua azione sarà sopportata dalla Società Socia medesima.

##### **Art. 16. Variazioni alla commessa**

Nel caso in cui il committente richieda modifiche e innovazioni non previste dal contratto che comportino maggiori difficoltà nell'esecuzione della commessa, maggiore dispendio di risorse e allungamento dei tempi di esecuzione, sarà cura della Società Consortile prendere i dovuti accordi con il committente e fornire alla Società Socia esecutrice le opportune istruzioni e accomodamenti.

##### **Art. 17. Vertenze con il committente**

Nel caso di reclami, doglianze, lamenti del committente, sarà cura della Società Consortile, eventualmente affiancata dal Referente della Commessa della Società Socia, avviare un dialogo con il committente al fine di comporre la vertenza.

Nel caso di composizione, la Società Socia affidataria è tenuta a tutto quanto concordato in sede di composizione, anche nel caso questo comporti un aggravio di spese, maggior impiego di risorse e tempo rispetto al contenuto iniziale della commessa.



Nel caso la vertenza sfoci in controversia avverso la Società Consortile, quest'ultima avrà facoltà di gestire la controversia nella maniera che ritiene più conveniente, pertanto potrà provvedere a formulare, iscrivere, trattare, conciliare, transigere tutte le istanze, richieste, riserve e domande.

In ogni caso la Società Socia dovrà tenere indenne la Società Consortile e le eventuali altre Società Socie partecipanti alla commessa di ogni conseguenza dannosa o pregiudizievole derivante dalla vertenza con il committente, facendosi carico di ogni spesa connessa e provvedendo, ove venga in rilievo, al debito risarcimento dei danni nei confronti della Società Consortile.

#### **Art. 18. Contrasti tra Società Consortile e Società Socie**

Nel caso di contrasti che sorgano tra Società Socie e Società Consortile in merito all'assegnazione, esecuzione e liquidazione delle commesse, le Società Socie e la Società Consortile tenteranno una composizione amichevole.

Ove la composizione riesca, le parti si adopereranno per dar corso ad ogni adempimento richiesto dal risultato della composizione medesima.

Ove la composizione non riesca, le parti sottoporranno il contrasto al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbitrale di [•] che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso la mediazione non abbia successo, si applicherà l'art. 21 del presente Regolamento.

#### **CLAUSOLE PENALI E CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO**

#### **Art. 19. Risarcimento dei danni**

Nelle ipotesi in cui la Società Consortile abbia subito un danno in virtù della condotta della Società Socia in relazione alle commesse affidate, il Consiglio d'Amministrazione della Società Consortile provvederà alla quantificazione del danno subito e a comunicarlo alla Società Socia, che sarà tenuta al risarcimento entro [•] giorni dalla comunicazione ricevuta.

#### **Art. 20. Clausola penale**

Vengono stabilite le seguenti penali a carico delle Società Socie, al verificarsi degli eventi descritti:

- nel caso di mancata presentazione di fidejussione di cui al punto 7.6, una penale pari al 150% dell'importo che avrebbe dovuto essere oggetto della polizza;
- in caso di violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 12, una penale pari al 15% del valore della commessa di cui si tratta;
- in caso di inesatta o carente comunicazione dei requisiti per la partecipazione all'affidamento delle commesse, in grado di pregiudicare la partecipazione alle selezioni del committente da

- parte della Società Consortile, una penale pari al 15% del valore della commessa di cui si tratta;
- in caso di inesatta o ritardata esecuzione della commessa, una penale pari al 20% del valore della commessa di cui si tratta, salva l'applicazione del punto seguente;
  - in caso di applicazione di penali da parte del Committente alla Società Consortile per fatto della Società Socia affidataria della commessa, una penale pari al 105% dell'ammontare della penale applicata dal Committente alla Società Consortile.

E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Società Consortile comunicherà per iscritto alla Società Socia il comportamento rilevato, la quale sarà tenuta al versamento della penale entro [•] giorni dalla comunicazione ricevuta.

In caso di disaccordo, la Società Socia potrà avvalersi del procedimento di cui all'art. 18.

#### **COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

##### **Art. 21. Clausola compromissoria**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro le Società Socie, da o contro la Società Consortile, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di [•]. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Rimangono escluse dall'applicazione della presente clausola compromissoria le controversie non compromettibili secondo le disposizioni di legge.

#### **APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO**

##### **Art. 22. Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed integrato in ogni tempo. Le modifiche potranno essere proposte dal Consiglio d'Amministrazione o dalle Società Socie e dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci in ossequio a quanto previsto agli artt. 4 e 20 dello Statuto.

##### **Art. 23. Obbligatorietà del Regolamento e del Codice Etico**

Ogni Società Socia è chiamata al rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice Etico adottato dalla Società Consortile.



## ALLEGATO 1

### MODELLO DI DOCUMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE COMMESSE

#### Assegnazione della Commessa [dati identificativi della commessa]

##### Alla Società Socia

Ragione sociale [•]

Sede [•]

C.F. e P. IVA [•]

Email [•]

Pec [•]

Referente di Commessa [•]

In conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento della Società Consortile, la Società Consortile affida alla Società Socia [ragione sociale], d'ora in poi l'Affidataria, l'esecuzione della Commessa in oggetto.

Al riguardo:

1. L'Affidataria assume l'esecuzione delle prestazioni previste dalla commessa, tenendo conto di ogni indicazione fornita dalla Società Consortile e dal Committente, attenendosi altresì scrupolosamente a quanto previsto dal documento d'incarico, dal contratto o comunque dal documento di affidamento proveniente dal Committente in qualsiasi forma espresso, così come i documenti ad esso allegati e collegati.

2. L'Affidataria si impegna all'esatto adempimento della Commessa secondo i migliori standard qualitativi.

3. L'Affidataria si impegna a collaborare pienamente con la Società Consortile per il buon esito della gestione della commessa.

In particolare:

3.1. L'Affidataria sin d'ora acconsente a permettere alla Società Consortile un'attività di supervisione a verifica della bontà e regolarità dell'adempimento della Commessa, come da art. 11 del Regolamento.

3.2. L'Affidataria si impegna a comunicare senza ritardo alla Società Consortile:

- ogni circostanza, impedimento, difficoltà che risulti di ostacolo all'esatto e regolare adempimento delle prestazioni previste dalla Commessa;
- ogni circostanza che induca a far ritenere opportuna una variazione delle prestazioni previste dalla Commessa;

- qualsiasi contestazione, doglianza, reclamo, lamentela, richiesta che dovesse ricevere dal Committente;
- qualsiasi contestazione, doglianza, reclamo, lamentela, richiesta che dovesse ricevere da enti pubblici ed organismi competenti in riferimento alle prestazioni dedotte in Commessa.

4. L’Affidataria si impegna al rispetto di ogni previsione di legge. Si impegna altresì al rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della Società Consortile, di cui dichiara di avere piena conoscenza.

**[data], [luogo]**

La Società Consortile

---

Per accettazione, l’Affidataria

---